



04 AGO. 2017

UFF.: DOR/PF

PROT.: 20175850/44

Oggetto: Utilizzo dei voucher

Resp. dell'istruttoria: dr.ssa Maria Rosa Tedesco

Roma,

8.1

Spett.le
Ordine dei farmacisti
della provincia di Salerno
Via S. Mobilio, 17
84127 SALERNO

Con riferimento alla nota di codesto Ordine del 20 luglio u.s, relativa all'oggetto, si fa presente quanto segue.

Il DL 50/2017, convertito nella Legge 96/2017, ha introdotto nuove disposizioni in materia di lavoro occasionale, in sostituzione della disciplina sul lavoro accessorio di cui al DLgs 81/2015. In particolare, tale decreto legislativo prevedeva, all'art. 49, l'utilizzo dei voucher come forma di pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio. Tale disposizione è stata successivamente abrogata dal DL 25/2017, convertito nella Legge 49/2017, con la conseguente abolizione dei suddetti voucher. Si segnala comunque che i voucher richiesti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

La nuova normativa, contenuta nel DL 50/2017, prevede due strumenti utilizzabili per la retribuzione del lavoro occasionale: il "Libretto di famiglia", al quale possono ricorrere le persone fisiche non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa ed il contratto di prestazione occasionale al quale possono ricorrere gli altri utilizzatori (tra cui rientrano i titolari di farmacia).

In proposito, va peraltro tenuto presente che, in base all'art. 54-bis del DL 50/2017, è vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. La violazione di tale limite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO 06 4450361 – TELEFAX 06 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it; e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Inoltre, la possibilità di rendere prestazioni di lavoro occasionali è ammessa per un importo che, per ciascun prestatore e con riferimento alla totalità degli utilizzatori, non può dar luogo a compensi di importo complessivamente superiore a 5.000 euro e, in caso di prestazioni rese in favore del medesimo utilizzatore, superiore a 2.500 euro. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore, del limite del suddetto importo di 2.500 euro o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

A sua volta ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, non può erogare compensi di importo superiore a 5.000 euro.

E' inoltre vietato acquisire prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Sen. Andrea Mandelli)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Mandelli', written over the printed name.